SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 137° — Numero 3**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 4 gennaio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1995.

Accettazione delle dimissioni rassegnate dal prof. Sergio Barabaschi dalla carica di Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato che il Sottosegretario di Stato all'università e ricerca scientifica e tecnologica prof. Sergio Barabaschi ha rassegnato le dimissioni da tale carica;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni rassegnate dal prof. Sergio Barabaschi dalla carica di Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1996
Atti di Governo, registro n. 98, foglio n. 2

96A0011

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1996.

Convocazione dei comizi per l'elezione suppletiva alla Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 24 della XXI circoscrizione Puglia - 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la comunicazione del Presidente della Camera dei deputati n. 95113000102/PI in data 30 novembre 1995, relativa alla vacanza di un seggio attribuito con sistema maggioritario nel collegio n. 24 della circoscrizione Puglia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. I comizi per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 24 della circoscrizione Puglia sono convocati per il giorno di domenica 25 febbraio 1996.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
CORONAS, *Ministro dell'interno*

96A0012

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 dicembre 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a partire dall'esercizio finanziario 1996.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 39 della legge 30 marzo 1981, n. 119, relativo alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che attribuisce al Ministro del tesoro la facoltà di emettere buoni ordinari del Tesoro secondo le norme e le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con propri decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato;

Visto il regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che agli articoli dal 63 all'88 detta norme sui procedimenti per gli incanti;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759, riguardante l'assoggettamento a ritenuta fiscale degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1, riguardante la disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari;

Visto il decreto ministeriale del 9 luglio 1992 riguardante la trasparenza nel collocamento di titoli pubblici;

Visti gli articoli 104 e 109E della legge 3 novembre 1992, n. 454, concernente la ratifica e l'esecuzione del trattato sull'Unione europea fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992, in base ai quali è vietato l'acquisto diretto presso gli Stati membri della Comunità di titoli di debito da parte della BCE o delle Banche centrali nazionali;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Visto l'art. 13 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 462, riguardante l'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 5 agosto 1978, n. 468, viene annualmente determinato nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, il limite massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Considerato che occorre provvedere a stabilire le modalità di emissione dei B.O.T. a partire dal gennaio 1996;

Considerato che occorre modificare le ricevute provvisorie di cui all'art. 552 del regolamento di contabilità generale dello Stato, al fine di consentire la quotazione ufficiale dei buoni ordinari del Tesoro sul Mercato delle obbligazioni e dei titoli di Stato (MOT);

Considerato che su tale aspetto è stata sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa la quale ha comunicato il proprio assenso con nota n. 95010961 del 22 dicembre 1995;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal mese di gennaio 1996 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore viene fissata con decreti ministeriali, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sui quali saranno indicati gli importi, la durata, le scadenze, le date, le serie, il prezzo base di collocamento, le modalità di assegnazione e ogni altra caratteristica.

Le emissioni di cui al precedente comma dovranno essere effettuate in osservanza del limite annualmente stabilito nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per ogni anno finanziario.

Art. 2.

In deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del presente decreto ministeriale, possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento.

Nel caso in cui il Tesoro si avvalga della facoltà prevista dal precedente comma, saranno escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 150 o più punti base (1 punto percentuale = 100 punti base) al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, ordinate partendo dal prezzo più alto, che costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute; in caso tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato sarà calcolato prendendo in considerazione l'importo complessivo delle richieste, poste sempre in ordine decrescente di prezzo, pari alla metà della tranche offerta. S'intende per rendimento quello lordo calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno civile.

Espletate le operazioni di asta con la procedura di cui al comma precedente, con apposito decreto verranno indicati, per ogni scadenza, il prezzo minimo accoglibile derivante dal meccanismo di cui sopra, nonché il prezzo medio ponderato di aggiudicazione.

Art. 3.

I buoni possono essere emessi per le seguenti serie:

serie L L. 5.000.000;

serie M L. 10.000.000;

serie N L. 50.000.000;

serie O L. 100.000.000;

serie P L. 500.000.000;

serie Q L. 1.000.000.000;

serie R L. 5.000.000.000;

serie S L. 10.000.000.000;

serie T L. 50.000.000.000.

Art. 4.

In deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei buoni ordinari del Tesoro può essere espressa in «giorni»; la stessa può essere anche superiore a trecentosessantacinque giorni purché la scadenza dei titoli sia compresa entro il mese corrispondente dell'anno successivo a quello di emissione.

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello in cui la somma è versata nelle tesorerie.

Sui B.O.T. l'indicazione «mesi» attualmente prevista dal decreto ministeriale 2 aprile 1976 è sostituita con la parola «giorni» da apporre con apposita sovrastampa. Analoga procedura viene seguita per i relativi elaborati contabili.

Art. 5.

Il collocamento dei buoni può essere effettuato nei confronti delle banche, dell'Ente poste, degli agenti di cambio e delle società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob, ai sensi dell'art. 3 della citata legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitino, anche disgiuntamente, le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

Ciascuna tranche dei buoni ordinari del Tesoro è rappresentata da un'unica ricevuta di cui all'art. 552 del regolamento di contabilità generale dello Stato, di valore pari all'importo nominale emesso.

Tali ricevute, intestate alla Banca d'Italia «gestione centralizzata», corredate di un elenco degli operatori assegnatari, sono depositate presso la Banca stessa, tengono luogo dei titoli ai fini della concessione delle anticipazioni da parte della Banca d'Italia e sono valide per la quotazione in borsa.

Sulle ricevute, firmate dal capo della sezione di tesoreria emittente, deve essere apposta la seguente dicitura: «La presente ricevuta vale come certificato globale dei B.O.T. a (n. dei giorni) di scadenza ..... (data di rimborso)», nonché in sovrastampa la firma in fac-simile del direttore generale del Tesoro.

Sulla medesima ricevuta deve essere apposto il codice del titolo e gli estremi del decreto di emissione.

Le ricevute possono, su richiesta degli operatori interessati, essere convertite in tutto o in parte con titoli di taglio non inferiore alla serie O (100 milioni), entro e non oltre la data di scadenza dei titoli medesimi. In questo caso la tesoreria dovrà annullare la ricevuta precedentemente rilasciata ed emetterne una nuova corrispondente all'importo nominale non convertito in titoli; tale ricevuta dovrà anche contenere l'indicazione dell'ammontare nominale corrispondente alla conversione in titoli.

Alla scadenza dei buoni ordinari del Tesoro, le sezioni di tesoreria sono autorizzate a rimborsare le ricevute non sostituite con titoli, previo accertamento della corrispondenza delle stesse con le relative matrici in carico alle sezioni medesime.

Le sezioni di tesoreria rendono contabilità, separate da quelle relative ai buoni ordinari del Tesoro, per le ricevute emesse, per quelle rimborsate, nonché per quelle sostituite con i titoli.

Le contabilità delle ricevute rimborsate, corredate delle medesime nonché delle corrispondenti matrici, debitamente annullate con le stesse modalità previste per i buoni ordinari del Tesoro rimborsati, sono trasmesse alla Direzione generale del tesoro.

Art. 7.

Le richieste degli operatori, devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che si intende sottoscrivere, nonché del relativo prezzo nei casi di cui ai successivi articoli 14 e 15.

Nei casi di cui ai citati articoli 14 e 15, i prezzi indicati dagli operatori possono variare:

a) per la sottoscrizione di titoli con durata inferiore all'anno di un centesimo di lira o multiplo di tale cifra;

b) per la sottoscrizione di titoli con durata annuale di cinque centesimi di lira o multiplo di tale cifra.

Le variazioni di cui al comma precedente contenenti frazioni diverse da quelle sopra descritte sono prese in considerazione con l'arrotondamento per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a lire tre miliardi.

Le richieste di cui al primo comma che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e la somma delle domande competitive, libere e vincolate saranno escluse dall'asta.

Art. 8.

Le richieste di ogni singolo operatore, indirizzate alla Banca d'Italia, sono trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, verranno scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nel caso di malfunzionamento delle apparecchiature che non consenta l'immissione dei messaggi in rete, le richieste di partecipazione all'asta possono essere presentate su modulo cartaceo, predisposto dalla Banca d'Italia, in un'unica busta chiusa con chiara indicazione del mittente, del contenuto e dell'emissione a cui si intende partecipare. Le buste, indirizzate alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti con il Tesoro - Via Nazionale, 91 - Roma, debbono essere consegnate all'apposito sportello istituito presso il citato indirizzo. Qualora l'esiguità dei tempi non lo consenta, le richieste possono essere inviate con modulo tramesso via fax. Le suindicate forme di «recovery» sono disciplinate nelle convenzioni di cui all'art. 5, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste non pervenute entro il termine stabilito di volta in volta nei decreti di cui all'art. 1 non vengono prese in considerazione. Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute sono prese in considerazione solo se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 10.

Successivamente alla scadenza del termine di cui all'articolo precedente, è eseguita nei locali della Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni d'asta con l'intervento di un funzionario del Tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale.

Il verbale di cui al comma precedente deve evidenziare, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 11.

Le sezioni di tesoreria, all'atto dell'emissione, appongono sui titoli l'indicazione dell'anno finanziario, nonché la numerazione progressiva per ciascuna serie, sulla base delle comunicazioni che la Direzione generale del tesoro trasmette alla Amministrazione centrale della Banca d'Italia e, in base al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759, la dicitura «assoggettato alla ritenuta fiscale di cui al D.L. 19-9-1986, n. 556, convertito in L. 17-11-1986, n. 759». Tale dicitura viene apposta anche sulle ricevute mod. 49 T di cui all'art. 6 del presente decreto.

Le sezioni di tesoreria sono autorizzate a non apporre sui titoli, all'atto dell'emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale e a contabilizzare gli interessi pagati in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa.

Le tesorerie medesime hanno inoltre facoltà di apporre sui titoli stessi, all'atto dell'emissione, con sistemi tipografici, la firma del cassiere e del capo della sezione di tesoreria nonché il timbro della tesoreria emittente.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato, nello stesso giorno fissato per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro dai decreti ministeriali di cui all'art. 1, rilasciano quietanze d'entrata per l'importo del valore nominale dei buoni emessi.

Art. 13.

Con i decreti di cui all'art. 1, motivati in relazione alla situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, viene di volta in volta determinata la modalità di assegnazione dei B.O.T. tra quelle previste dai successivi articoli.

Art. 14.

L'assegnazione dei B.O.T. puo essere effettuata al prezzo meno elevato fra quelli indicati dai concorrenti rimasti aggiudicatari anche se pro-quota.

Nel caso di parità di richieste che non possono essere totalmente accolte si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione.

È consentita da parte degli operatori la presentazione di più di una richiesta a prezzi diversi fino al massimo di tre, da presentarsi tramite rete nazionale. interbancaria.

Nel caso in cui il numero delle richieste a prezzi diversi sia superiore a tre, verranno prese in considerazione le tre richieste presentate a prezzi piu vantaggiosi per l'amministrazione.

Art. 15.

L'assegnazione dei B.O.T. può anche essere effettuata al prezzo indicato da ciascun partecipante all'asta.

Anche in tal caso è consentita da parte di ciascun operatore la presentazione di più di una richiesta a prezzi diversi fino al massimo di tre, da inviare tramite rete nazionale interbancaria.

Nel caso in cui il numero delle richieste a prezzi diversi sia superiore a tre, verranno prese in considerazione le tre richieste presentate a prezzi piu vantaggiosi per l'amministrazione.

Art. 16.

Nel caso in cui l'assegnazione avvenga con le modalità indicate nel precedente art. 15, puo anche essere consentita da parte di ciascun operatore la presentazione:

a) di una sola richiesta, senza indicazione di prezzo, per un importo massimo che viene stabilito di volta in volta nei decreti di emissione di cui all'art. 1;

b) di una ulteriore richiesta, sempre senza indicazione di prezzo, il cui importo non può essere superiore a quello complessivo delle richieste presentate ai sensi del precedente art. 15.

Art. 17.

L'aggiudicazione dei B.O.T. relativa alle richieste presentate ai sensi dell'art. 15 viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori.

Nel caso di contestuale presentazione di richieste di cui agli articoli 15 e 16 l'aggiudicazione viene effettuata con le seguenti modalità:

le richieste presentate ai sensi dell'art. 16, lettera *a)*, vengono soddisfatte prioritariamente;

successivamente per ciascun operatore sono soddisfatte in ordine decrescente di prezzo le richieste di cui all'art. 15, nonché a fronte di ciascuna di esse una di pari importo a valere sull'eventuale richiesta di cui all'art. 16, lettera *b)*. Nel caso di riparto pro-quota il relativo coefficente è determinato sulla base della somma delle richieste, competitive e non, che entrano nel riparto medesimo.

Art. 18.

Le richieste di cui al precedente art. 15 risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Le richieste senza indicazione di prezzo di cui all'art. 16, lettere *a)* e *b)*, che vengono aggiudicate agli operatori, sono regolate al prezzo medio ponderato calcolato sulla base dei prezzi delle richieste accolte, di cui al precedente comma. Tale prezzo medio ponderato viene arrotondato:

nel caso di cui al secondo comma, lettera *a)*, dell'art. 7, ad un centesimo di lira per eccesso allorché esistano frazioni di cifra superiori a 5 millesimi;

nel caso di cui al secondo comma, lettera *b)*, dell'art. 7, a cinque centesimi di lira per eccesso o per difetto a seconda che esistano frazioni di cifra superiori o non a centesimi due e cinquanta.

Il prezzo medio ponderato, arrotondato nei modi suindicati, viene maggiorato nella misura eventualmente determinata dai decreti di cui all'art. 1.

In caso di assenza di aggiudicatari ai sensi dell'art. 15, qualora i decreti di cui all'art. 1 rechino l'indicazione del prezzo base di collocamento, le richieste di cui all'art. 16 risultate aggiudicate vengono regolate a tale prezzo maggiorato nella misura eventualmente determinata con i medesimi decreti.

Nei casi in cui tale prezzo base non sia indicato nei decreti di emissione, ai sensi del precedente art. 2, le richieste in questione vengono regolate al prezzo medio ponderato, comprensivo della eventuale maggiorazione, risultante dall'asta della precedente corrispondente emissione.

Con apposito comunicato del Ministero del tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* viene reso noto, per ciascuna emissione, il prezzo medio ponderato comprensivo della suindicata maggiorazione.

Art. 19.

Per ciascun operatore assegnatario dei titoli in sede d'asta, l'ammontare degli interessi sui B.O.T. — corrisposti anticipatamente — è determinato, a tutti gli effetti, con riferimento al prezzo medio ponderato calcolato sulla base dei prezzi delle singole richieste dell'operatore medesimo risultate soddisfatte.

Per i soggetti che acquistano i buoni successivamente all'assegnazione, l'ammontare degli interessi, sempre corrisposti anticipatamente, è determinato con riferimento al prezzo medio ponderato, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, reso noto con l'apposito comunicato del Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 18, ultimo comma.

Art. 20.

Le caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro restano quelle fissate dall'art. 1 del decreto ministeriale 2 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1976, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 122, e pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 89 del 5 aprile 1976, modificate dagli articoli 4 e 11 del presente decreto, nonché dai decreti ministeriali in data 29 marzo e 5 agosto 1982, 1° luglio e 3 settembre 1983, 10 settembre 1986 e 16 luglio 1991 pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 e n. 217 del 1° aprile e 9 agosto 1982, n. 181 e n. 249 del 4 luglio e 10 settembre 1983, n. 243 del 18 ottobre 1986 e n. 172 del 24 luglio 1991.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1995

Il Ministro: DINI

96A0004

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 dicembre 1995.

Modificazione dell'orario e delle modalità di estrazione ed abbinamento della lotteria Italia 1995.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Visto il decreto ministeriale del 31 ottobre 1994;

Visto il proprio decreto n. 04/93454 del 21 agosto 1995 concernente le modalità tecniche relative all'effettuazione della «Lotteria Italia 1995» e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Considerato che ricorre la necessità di modificare l'ora e le modalità di estrazione e di abbinamento della lotteria Italia 1995;

Decreta:

A modifica degli articoli 4, 5 e 8 del decreto n. 04/93454 di cui alle premesse le operazioni di estrazione dei premi della lotteria Italia 1995 si svolgeranno il giorno 6 gennaio 1996 alle ore 22,30; ultimate le operazioni di estrazione dei premi di prima categoria si procederà all'abbinamento dei primi sei biglietti estratti vincenti con le sei scommesse finaliste che parteciperanno alla finale della gara nella trasmissione televisiva «Scommettiamo che?...».

A conclusione delle operazioni di abbinamento si procederà all'estrazione degli ulteriori premi nel numero e nell'entità che saranno stabiliti dal Comitato generale per i giochi.

La vendita al pubblico dei biglietti potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 22,30 del giorno 6 gennaio 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1995

Il direttore generale: DEL GIZZO

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1995
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 142

96A0003

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 27 dicembre 1995.

Modificazione al regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori. (Deliberazione n. 9703).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 3, lettera *f)*, sub art. 1, della citata legge 7 giugno 1974, n. 216;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto in particolare l'art. 20, commi 1 e 2, della citata legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Vista la lettera del 14 dicembre 1995 con la quale il Ministero del tesoro ha comunicato la propria disponibilità a compiere gli adempimenti previsti per l'ammissione in borsa dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori, approvato con delibera n. 8221 del 12 luglio 1994, e le successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuta la necessità di estendere le funzioni del sistema di riscontro e riscontro giornalieri anche ai contratti aventi ad oggetto buoni ordinari del Tesoro stipulati mediante il sitema di contrattazione delle obbligazioni e dei titoli di Stato quotati (MOT) e prevedere la liquidazione dei relativi contratti il secondo giorno successivo a quello di contrattazione;

Delibera:

L'art. 78-*quater* del regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori citato in premessa è sostituito dal seguente:

«Art. 78-*quater (Data di liquidazione dei contratti dichiarati al sistema). — 1.* Il sistema attribuisce automaticamente ai contratti di compravendita aventi ad oggetto titoli di Stato, ad eccezione dei buoni ordinari del Tesoro, titoli garantiti dallo Stato ed obbligazioni quotate in borsa, quale data di liquidazione il terzo giorno di borsa aperta successivo a quello della data di eseguito.

2. Il sistema attribuisce automaticamente ai contratti di compravendita aventi ad oggetto buoni ordinari del Tesoro, quale data di liquidazione, il secondo giorno successivo alla data di eseguito.

3. Il sistema attribuisce automaticamente ai contratti di compravendita aventi ad oggetto diritti di opzione il giorno di liquidazione stabilito dal consiglio di borsa.».

La presente delibera entrerà in vigore dall'8 gennaio 1996 e sarà inviata al consiglio di borsa che ne curerà la diffusione nei modi d'uso. Essa sarà altresì pubblicata nel Bollettino della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1995

p. *Il presidente:* BESSONE

95A7908

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 19 dicembre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 30 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 1993, concernente integrazioni all'ordinamento didattico universitario relative all'istituzione del corso di diploma universitario in matematica;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Il comma 1 dell'art. 40, concernente la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 40. — La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, conferisce le seguenti lauree ed i seguenti diplomi universitari:

Lauree:

1) astronomia;

2) chimica;

3) chimica industriale;

4) fisica;

5) matematica;

6) scienza dei materiali;

7) scienze biologiche;

8) scienze geologiche;

9) scienze naturali.

Diplomi:

informatica;

matematica.

Art. 2.

Dopo l'art. 51, relativo al corso di diploma universitario in informatica, e con lo scorrimento degli articoli successivi, è inserito il seguente art. 52, relativo al corso di diploma universitario in matematica.

Art. 52 *(Diploma universitario in matematica).* — 1. Il corso di diploma universitario in matematica, afferente alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, ha lo scopo di fornire le conoscenze matematiche di base e la familiarità con il ragionamento matematico utili per lo svolgimento di attività che impiegano il linguaggio e gli strumenti della matematica ed usufruibili per il proseguimento degli studi in Italia ed all'estero nelle discipline che richiedono una preparazione matematica.

2. La durata del corso di diploma è di anni due.

3 Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diplomato in matematica.

4. L'iscrizione al diploma è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

5. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

6. Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

7. Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma in matematica è riconosciuto affine ai corsi di laurea in matematica, in astronomia, in informatica, in fisica e a tutti i corsi di laurea delle facoltà di ingegneria e di scienze statistiche.

8. Le strutture didattiche competenti provvedono ai riconoscimenti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge valutando anche i programmi effettivamente svolti.

9. Gli insegnamenti del corso di diploma in matematica sono organizzati sulla base di unità didattiche. Ogni unità didattica comprende un massimo di 60 ore complessive di lezioni, esercitazioni e sperimentazioni. Ogni insegnamento comprende una o due unità didattiche. Di regola ogni insegnamento è accompagnato da esercitazioni.

10. Nel biennio di corso sono impartiti insegnamenti per complessive 16 unità didattiche.

11. Gli insegnamenti impartiti nel biennio di corso sono i seguenti:

Primo anno:

Analisi 2 unità;

Geometria 2 unità;

Algebra 2 unità;

Programmazione 1 unità;

Laboratorio di programmazione 1 unità.

Secondo anno:

Analisi 1 unità;

Meccanica razionale 1 unità;

Calcolo numerico 1 unità;

Calcolo delle probabilità 1 unità.

12. Gli altri quattro moduli previsti per il secondo anno di corso saranno scelti nell'area matematica e/o fisica in un elenco di corsi complementari determinati annualmente dalla struttura didattica competente.

13. L'esame di diploma cui lo studente accede dopo aver svolto le attività indicate nel punto precedente ed aver superato i relativi esami, tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato. Esso consiste in un colloquio orale con una commissione nominata secondo modalità stabilite dalla competente struttura didattica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 19 dicembre 1995

Il rettore: MURARO

95A7752

DECRETO RETTORALE 20 dicembre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 23 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 25 maggio 1994, concernente integrazioni all'ordinamento didattico universitario relative all'istituzione del corso di diploma universitario in metodologie fisiche;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Il comma 1 dell'art. 40, concernente la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 40. — La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, conferisce le seguenti lauree ed i seguenti diplomi universitari:

Lauree:

1) astronomia;

2) chimica;

3) chimica industriale;

4) fisica;

5) matematica;

6) scienza dei materiali;

7) scienze biologiche;

8) scienze geologiche;

9) scienze naturali.

Diplomi:

informatica;

matematica;

metodologie fisiche.

Art. 2.

Dopo l'art. 52, relativo al corso di diploma universitario in matematica, e con lo scorrimento degli articoli successivi, è inserito il seguente art. 53, relativo al corso di diploma universitario in metodologie fisiche.

Art. 53 (*Diploma universitario in metodologie fisiche*). — 1. Il corso di diploma universitario in metodologie fisiche ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale di addetto alla strumentazione ed al suo uso in laboratori industriali, di servizio e di ricerca. In particolare il corso di diploma fornirà competenze specifiche dirette ad un uso corretto della strumentazione fisica, soprattutto nelle sue forme specialistiche, dedicate ed automatizzate; all'utilizzo con valutazione critica, delle tecnologie e della strumentazione per la raccolta, la trasmissione e l'elaborazione dati; all'uso di metodi diagnostici, frutto di applicazioni strumentali delle più recenti scoperte scientifiche.

2. La durata del corso di diploma è di anni tre.

3. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diplomato in metodologie fisiche.

4. L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

5. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

6. Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

7. Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario è riconosciuto affine ai corsi di laurea in fisica, in astronomia ed in scienza dei materiali.

8. Nell'ambito dei corsi affini, la facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione prevista dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione. In tale occasione la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali stabilisce, salvo colloqui integrativi su contenuti specifici, e fermo restando l'equivalenza di due semestralità ad una annualità, i moduli che possono essere riconosciuti nel passaggio dall'uno all'altro dei corsi ed indica l'anno di corso cui lo studente può iscriversi.

9. L'attività didattica complessiva comprende non meno di 500 ore per anno. Essa è comprensiva delle esercitazioni, teoriche e di laboratorio, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc. In ogni caso non meno di 120 per anno devono essere dedicate ad attività pratiche di laboratorio o di tirocinio. Le attività corrispondenti ai due moduli di laboratorio del terzo anno, possono essere svolte anche presso qualificati enti pubblici e privati con i quali si siano stipulate apposite convenzioni.

10. L'ordinamento didattico che segue è formulato con riferimento alle aree disciplinari intese come insiemi di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi. Il piano di studi si struttura in moduli (di non meno di 50 ore), siano essi relativi ad insegnamenti propedeutici ovvero di specialità e di indirizzo. Nell'affidare un insegnamento la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali può deliberare di accorpare due moduli in un unico insegnamento di non meno di 100 ore.

La formazione di base (19 moduli)

Area matematica

11. Lo studente deve acquisire i concetti di base della analisi matematica e dell'informatica. Tali contenuti possono trovarsi negli insegnamenti di matematica e di informatica. Sono obbligatori sei moduli da scegliersi all'interno dei seguenti settori scientifico-disciplinari:

A01B Geometria;

A02A Analisi matematica;

A02B Probabilità e statistica matematica;

A03X Fisica matematica;

A04A Analisi numerica;

K05B Informatica.

Area fisica

12. Lo studente deve acquisire i concetti generali della fisica generale, le tecniche di laboratorio, in particolare ottiche, elettroniche ed informatiche ed alcune conoscenze di base della fisica moderna. Sono obbligatori dodici moduli di cui almeno quattro di laboratorio, da scegliersi all'interno dei seguenti settori scientifico-disciplinari:

B01A Fisica generale;

B01B Fisica;

B02A Fisica teorica;

B03X Struttura della materia:

B04X Fisica nucleare;

K01X Elettronica.

Area chimica

13. È obbligatorio un modulo in cui si forniscano alcune informazioni di base da scegliere nel settore scientifico-disciplinare:

C03X Chimica generale ed inorganica

Formazione professionale e di indirizzo

14. Sulla base delle esigenze e competenze locali, sei moduli (di cui almeno due di laboratorio) saranno scelti all'interno dei settori scientifico-disciplinari la cui sigla alfanumerica inizia con le lettere A, B, C, D e K, al fine di specializzare la formazione in uno dei seguenti indirizzi:

a) misure e tecniche fisiche di laboratorio;

b) tecniche fisiche dei dispositivi elettronici e optoelettronici;

c) tecniche fisiche di diagnostica medica e biomedica;

d) tecniche fisiche di diagnostica e controllo ambientale;

e) tecniche fisiche di studio e conservazione dei beni culturali;

f) fisica sanitaria;

g) problematiche fisiche e tecniche computazionali.

15. Per il raggiungimento del monte complessivo di ore indicate al comma 9 la facoltà può attivare altri moduli oltre i venticinque indicati.

16. L'esame di diploma, cui lo studente accede dopo aver svolto le attività previste al comma 9, tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato. Esso comprende la discussione di un elaborato preparato dallo studente sull'attività da lui svolta nell'ambito del laboratorio specialistico del terzo anno e dei corsi specifici dell'indirizzo prescelto.

17. I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità del regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge. In particolare, nel regolamento sarà riportato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di cui al comma 10.

18. Nel manifesto degli studi saranno almeno individuati:

a) i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) con le relative denominazioni, che potranno essere scelte dai settori disciplinari, con le qualificazioni ritenute più opportune, quali: I, II, istituzioni, avanzato, progredito, esercitazioni, laboratorio, sperimentazioni, nonché tutte le altre che giovino a determinarne più esattamente il livello ed il contenuto didattico:

b) le propedeuticità di esame;

c) la durata di ciascun corso di insegnamento;

d) la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici;

e) le prove di valutazione degli studenti;

f) i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 20 dicembre 1995

Il rettore: MURARO

95A7753

DECRETO RETTORALE 21 dicembre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 15 novembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 dell'11 maggio 1992, concernente integrazioni all'ordinamento didattico universitario relative all'istituzione dei corsi di diploma universitario della facoltà di agraria e di medicina veterinaria;

Visto il proprio decreto n. 90 del 21 settembre 1995 col quale sono state emanate le norme comuni ai corsi di diploma universitario della facoltà di agraria;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale relativo alle predette norme comuni ai corsi di diploma universitario della facoltà di agraria formulato in data 6 ottobre 1995;

Decreta

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 6, comma 20, lettera *b)*, concernente le norme comuni ai corsi di diploma universitario della facoltà di agraria è modificato come appresso indicato: la parola «raggruppamenti» è soppressa e sostituita dalle parole: «settori scientifico-disciplinari».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 21 dicembre 1995

Il rettore: MURARO

95A7754

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 18 dicembre 1995

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, relativo a modifiche e aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, contenente disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la tabella IX relativa all'ordinamento didattico universitario per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere, approvata con decreto ministeriale 3 febbraio 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 2 ottobre 1989;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la richiesta del comitato di coordinamento della regione Sardegna del 30 marzo 1994, contenente la proposta, per il piano di sviluppo triennale 1994-96, relativa all'istituzione della facoltà di lingue e letterature straniere presso l'Ateneo di Cagliari;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di magistero del 1° giugno 1995, intesa ad ottenere, presso l'Ateneo cagliaritano, la modifica di statuto relativa alla trasformazione del corso di laurea in lingue e letterature straniere in facoltà di lingue e letterature straniere;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del senato accademico di questo Ateneo che, rispettivamente in data 2 ottobre 1995 e 5 luglio 1995, hanno approvato la proposta di modifica di statuto relativa alla istituzione della suddetta facoltà;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dalle autorità accademiche di questa Università con nota n. 2012 dell'11 ottobre 1995;

Udito il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale, nell'adunanza del 17 novembre 1995;

Decreta

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'elenco delle facoltà comprese nell'Università di Cagliari di cui all'art. 1, è integrato con l'inserimento della «facoltà di lingue e letterature straniere».

All'art. 46, relativo alle lauree conferite dalla facoltà di magistero, la dizione «laurea in lingue e letterature straniere» è soppressa.

L'art. 49, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere della facoltà di magistero, è soppresso, con conseguente modificazione della numerazione degli articoli successivi.

Dopo il titolo VI relativo alla facoltà di magistero, viene inserito il titolo VII relativo alla facoltà di lingue e letterature straniere, con conseguente modificazione della numerazione dei titoli successivi.

FACOLTÀ DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

Art. 61. — La facoltà di lingue e letterature straniere conferisce la laurea in lingue e letterature straniere.

La durata del corso degli studi per la laurea in lingue e letterature straniere è di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il corso si articola in due bienni e indirizzi.

Il numero delle annualità complessive sarà di diciannove esami.

Il primo biennio è comune a tutti gli indirizzi e comprende nove esami con quattro prove scritte e orali di lingua.

Il secondo biennio si articola in tre indirizzi (filologico-letterario, linguistico glottodidattico, storico culturale), ciascuno dei quali comprende dieci esami con tre prove scritte e orali di lingua.

Lo studente è tenuto a scegliere una lingua e letteratura straniera come materia quadriennale e una lingua e letteratura straniera come materia triennale.

Sono lingue e letterature straniere quadriennali e triennali:

lingua e letteratura francese;

lingua e letteratura inglese;

lingua e letteratura anglo-americana;

lingua e letteratura tedesca;

lingua e letteratura spagnola;

lingua e letteratura catalana;

lingua e letteratura russa.

Gli esami delle lingue e letterature straniere comprendono per ciascun anno di corso prove scritte e orali di lingua, le cui modalità sono determinate dal consiglio di corso di laurea. Questo potrà prevedere anche uno sbarramento tra il primo e il secondo biennio per lo studente che non abbia superato tutti gli esami di lingue e letterature straniere previsti per il primo biennio.

Al fine esclusivo di facilitare le scelte didattiche dello studente, all'inizio di ogni anno accademico il consiglio di corso di laurea provvede ad includere le discipline attivate o mutuabili in aree didattiche che comprendono una o più discipline omogenee:

a) area delle lingue e letterature straniere:

1) anglistica;

2) francesistica;

3) iberistica;

4) germanistica;

5) lingua e letteratura dell'Europa orientale;

6) lingua e letteratura dei Paesi extra-europei;

b) italianistica;

c) scienze di linguaggio;

d) scienze glottodidattiche;

e) scienze dell'educazione;

f) scienze geografiche;

g) scienze filosofiche;

h) lingue e culture classiche;

i) scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo;

k) scienze filologiche;

l) scienze storiche;

m) scienze storico-culturali;

n) scienze della letteratura;

o) scienze della comunicazione.

Specifiche discipline che possono riferirsi a campi scientifici diversi, potranno essere incluse in non più di due aree didattiche.

Il biennio comune prevede le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura straniera quadriennale, ciascuna con le relative prove scritte e orali di lingua;

due della lingua e letteratura straniera triennale, ciascuna con le relative prove scritte e orali di lingua;

una di lingua e letteratura italiana, cui è propedeutica una prova scritta;

una di scienze storiche;

una di scienze del linguaggio;

una a scelta libera (la scelta dello studente può avere luogo tra tutte le discipline attivate o mutuabili);

una a scelta guidata (la scelta dello studente è limitata alle discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura straniera quadriennale, area della lingua e letteratura straniera triennale, italianistica, scienze storico-culturali, scienze della letteratura, scienze geografiche, lingue e culture classiche).

Il secondo biennio si articola in tre indirizzi:

filologico-letterario;

linguistico-glottodidattico;

storico culturale.

L'indirizzo filologico-letterario comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura straniera quadriennale ciascuna, con le relative prove scritte e orali di lingua;

una della lingua e letteratura straniera triennale, con le relative prove scritte e orali di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una della filologia afferente alla lingua triennale;

due dell'area della lingua e letteratura straniera quadriennale;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta dello studente è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze della letteratura, lingue e culture classiche, italianistica, scienze glottodidattiche).

L'indirizzo linguistico-glottodidattico comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura straniera quadriennale, ciascuna con le relative prove scritte ed orali di lingua;

una della lingua e letteratura straniera triennale, con le relative prove scritte ed orali di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze del linguaggio;

una di scienze glottodidattiche;

una di scienze dell'educazione;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta dello studente è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura straniera quadriennale, area della lingua e letteratura straniera triennale, scienze filosofiche, scienze della comunicazione).

L'indirizzo storico-culturale comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura straniera quadriennale, ciascuna con le relative prove scritte ed orali di lingua;

una della lingua e letteratura straniera triennale, con le relative prove scritte ed orali di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze storiche;

due da scegliersi tra le seguenti aree: scienze filologiche, scienze geografiche, scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta dello studente è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze storico-culturali, area della lingua e letteratura straniera quadriennale, lingue e culture classiche, italianistica).

Sono insegnamenti del corso di laurea:

1) antropologia culturale;
2) dialettologia;
3) didattica delle lingue moderne;
4) estetica;
5) etnologia;
6) filologia francese;
7) filologia anglosassone;
8) filologia germanica;
9) filologia romanza;
10) filologia slava;
11) filosofia;
12) filosofia del linguaggio;
13) geografia;
14) geografia politica ed economica;
15) geografia regionale;
16) geografia umana;
17) glottodidattica;
18) latino medioevale;
19) letteratura anglo-americana;
20) letteratura comparata;
21) letteratura francese moderna e contemporanea;
22) letteratura inglese moderna e contemporanea;
23) letteratura ispano-americana;
24) letteratura spagnola moderna e contemporanea;
25) letteratura tedesca moderna e contemporanea;
26) lingua e letteratura anglo-americana;
27) letteratura anglofona;
28) letteratura francofona;
29) lingua e letteratura catalana;
30) lingua e letteratura francese;
31) lingua e letteratura inglese;
32) lingua e letteratura italiana;
33) lingua e letteratura latina;
34) lingua e letteratura polacca;
35) lingua e letteratura portoghese;
36) lingua e letteratura russa;
37) lingua e letteratura spagnola;
38) lingua e letteratura tedesca;
39) lingua e letteratura araba;
40) lingue e letterature scandinave;
41) lingua francese;
42) lingua inglese;
43) lingua rumena;
44) lingua russa;
45) lingua spagnola;
46) lingua tedesca;
47) linguistica;
48) linguistica applicata e fonetica;
49) linguistica matematica;
50) linguistica romanza;
51) pedagogia;
52) psicolinguistica;
53) retorica e stilistica;
54) semiologia;
55) sociologia;
56) socio-linguistica;
57) storia contemporanea;
58) storia degli Stati Uniti d'America;
59) storia dei Paesi latino-americani;
60) storia del Risorgimento;
61) storia del teatro;
62) storia del teatro inglese;
63) storia del teatro francese;
64) storia del teatro tedesco;
65) storia del teatro spagnolo;

66) storia dell'arte medioevale e moderna;
67) storia della critica letteraria francese;
68) storia della critica letteraria inglese;
69) storia della critica letteraria spagnola;
70) storia della critica letteraria tedesca;
71) storia della critica letteraria russa;
72) storia della filosofia;
73) storia della filosofia antica;
74) storia della geografia;
75) storia della grammatica e della lingua italiana;
76) storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
77) storia della lingua francese;
78) storia della lingua inglese;
79) storia della lingua spagnola;
80) storia della lingua tedesca;
81) storia della musica;
82) storia della Russia;
83) storia del Regno Unito e del Commonwelth;
84) storia della Germania;
85) storia dell'Europa orientale;
86) storia della Francia;
87) storia della Spagna;
88) storia delle religioni;
89) storia delle tradizioni popolari;
90) storia medioevale;
91) storia moderna;
92) storia romana;
93) teoria e storia della traduzione.

La suddivisione degli insegnamenti nelle diverse aree è la seguente:

1) Area delle lingue e letteratura straniere:

a) anglistica:
lingua e letteratura inglese;
lingua e letteratura anglo-americana;
letteratura anglo-americana;
lingua inglese;
storia della lingua inglese;
filologia anglo-sassone;
filologia germanica;
letteratura inglese moderna e contemporanea;
letterature anglofone;
storia della critica letteraria inglese;
storia del teatro inglese;

b) francesistica:
lingua e letteratura francese;
lingua francese;
letteratura francese moderna e contemporanea;
filologia romanza;
filologia francese;
letterature francofone;
storia della lingua francese;
storia della critica letteraria francese;
linguistica romanza;
storia del teatro francese;

c) germanistica:
lingua e letteratura tedesca;
lingue e letterature scandinave;
letteratura tedesca moderna e contemporanea;
lingua tedesca;
storia della lingua tedesca;
storia della critica letteraria tedesca;
filologia germanica;
storia del teatro tedesco;

d) iberistica:
lingua e letteratura spagnola;
lingua e letteratura catalana;
lingua e letteratura portoghese;
lingua spagnola;
letteratura ispano-americana;
letteratura spagnola moderna e contemporanea;
storia della lingua spagnola;
storia della critica letteraria spagnola;
filologia romanza;
linguistica romanza;
storia del teatro spagnolo;

e) lingue e letterature dell'Europa orientale:
lingua e letteratura russa;
lingua e letteratura polacca;
lingua russa;
lingua rumena;
filologia slava;
storia della critica letteraria russa;

f) lingue e letterature dei Paesi extra-europei:
lingua e letteratura araba;
lingua e letteratura anglo-americana;
letteratura anglo-americana;
letteratura ispano-americana;
letterature anglofone;
letterature francofone.

2) Area dell'italianistica:
lingua e letteratura italiana;
storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
storia della grammatica e della lingua italiana.

3) Area delle scienze geografiche:

geografia;
geografia politica ed economica;
geografia regionale;
geografia umana.

4) Area delle scienze dell'educazione:

pedagogia;
didattica delle lingue moderne;
glottodidattica.

5) Area delle scienze filosofiche:

filosofia;
estetica;
storia della filosofia;
storia della filosofia antica;
filosofia del linguaggio;
semiologia;
sociologia.

6) Area delle scienze della comunicazione:

linguistica;
semiologia;
retorica e stilistica.

7) Area delle scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo:

storia dell'arte medioevale e moderna;
storia della musica;
storia del teatro;
estetica;
storia del teatro inglese;
storia del teatro francese;
storia del teatro tedesco;
storia del teatro spagnolo.

8) Area delle scienze della letteratura:

storia della critica letteraria francese;
storia della critica letteraria inglese;
storia della critica letteraria spagnola;
storia della critica letteraria tedesca;
storia della critica letteraria russa;
teoria e storia della traduzione;
letteratura comparata;
retorica e stilistica.

9) Area delle scienze del linguaggio:

linguistica;
linguistica applicata e fonetica;
linguistica romanza;
sociolinguistica;
psicolinguistica;
linguistica matematica;
dialettologia;
filosofia del linguaggio.

10) Area delle scienze glottodidattiche:

glottodidattica;
didattica delle lingue moderne;
teoria e storia della traduzione.

11) Area delle scienze filologiche:

filologia romanza;
filologia germanica;
filologia slava;
filologia francese;
filologia anglo-sassone.

12) Area delle lingue e culture classiche:

lingua e letteratura latina;
latino medioevale.

13) Area delle scienze storiche:

storia romana;
storia medioevale;
storia moderna;
storia contemporanea;
storia del risorgimento;
storia degli U.S.A.;
storia della Russia;
storia dei Paesi latino-americani;
storia del Regno Unito e del Commonwelth britannico;
storia della Germania;
storia dell'Europa orientale;
storia della Francia;
storia della Spagna.

14) Area delle scienze storico-culturali:

storia delle tradizioni popolari;
storia delle religioni;
storia della filosofia;
storia della geografia;
sociologia;
etnologia;
antropologia culturale.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente dovrà seguire i corsi e superare gli esami per un totale di diciannove esami (con sette prove scritte ed orali di lingue straniere). La tesi di laurea verrà scelta all'interno dell'indirizzo di specializzazione e nel quadro della civiltà della lingua quadriennale. Il diploma di laurea menzionera sia la lingua quadriennale sia l'indirizzo di specializzazione.

Norme transitorie.

Art. 62. — Il corso di laurea in lingue e letterature straniere della facoltà di magistero è trasformato nella facoltà di lingue e letterature straniere.

Gli studenti iscritti al corso di laurea in lingue e letterature straniere della facoltà di magistero, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento del corso di laurea, secondo l'ordinamento didattico preesistente.

La facoltà, inoltre, è tenuta a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti optino per il nuovo ordinamento.

L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso degli studi.

Gli studenti iscritti al corso di laurea in lingue e letterature straniere della facoltà di magistero, in possesso di diploma di maturità di durata quadriennale, continuano e completano i loro studi secondo l'ordinamento didattico preesistente.

Art. 63. — I posti di ruolo di docenti di prima e seconda fascia attualmente afferenti al corso di laurea in lingue e letterature straniere della facoltà di magistero, passano — unitamente ai titolari e su loro opzione — alla nuova facoltà con riferimento alle discipline attualmente ricoperte e presenti nello statuto per la facoltà di lingue e letterature straniere.

I posti di ricercatore e di assistente del ruolo ad esaurimento, attualmente afferenti al corso di laurea in lingue e letterature straniere della facoltà di magistero, passano — unitamente ai titolari su loro opzione — alla facoltà, sempre che il settore scientifico disciplinare di appartenenza o la cattedra di riferimento ricomprenda una disciplina presente nello statuto per la facoltà di lingue e letterature straniere, ovvero nella tabella dell'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in lingue e letterature straniere o anche sia inclusa in statuti di corsi di laurea in lingue e letterature straniere di università italiane ai sensi della legge 11 aprile 1953, n. 312.

Le opzioni previste dal presente articolo dovranno essere effettuate entro il termine di scadenza di trenta giorni dalla data di emanazione del presente decreto.

La mancata espressione dell'opzione comporta la permanenza nel corso di laurea in lingue e letterature straniere della facoltà di magistero fino alla progressiva messa ad esaurimento del corso di laurea stesso.

Art. 64. — I posti di ruolo di prima e seconda fascia per i quali la facoltà di magistero abbia deliberato proposta di concorso precedentemente all'emanazione del presente decreto, passano — unitamente ai vincitori e su loro opzione — a far parte della nuova facoltà con riferimento alle discipline bandite e presenti nello statuto per la facoltà di lingue e letterature straniere.

I posti di ricercatore messi a concorso precedentemente all'emanazione del presente decreto e banditi per la facoltà di magistero, passano — unitamente ai vincitori e su loro opzione — a far parte della nuova facoltà con le modalità previste nel secondo comma del precedente art. 63.

Le opzioni previste dal presente articolo dovranno essere esercitate all'atto della presa di servizio.

La mancata espressione dell'opzione comporta la permanenza nel corso di laurea in lingue e letterature straniere della facoltà di magistero, fino alla progressiva messa ad esaurimento del corso di laurea stesso.

Art. 65. — I posti della facoltà di magistero relativi ad insegnamenti afferenti ai corsi di laurea in lingue e letterature straniere, resisi disponibili alla data di emanazione del presente decreto, saranno attribuiti con delibera del senato accademico.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 18 dicembre 1995

Il rettore: MISTRETTA

95A7813

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

DECRETO RETTORALE 21 dicembre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 1° dicembre 1971, n. 1329, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la proposta formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi della Calabria, intesa ad ottenere l'inserimento a statuto di nuovi orientamenti nei corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologie farmaceutiche;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 6 ottobre 1995 al solo inserimento dell'orientamento «fitofarmaceutico e fitoiatrico» per il corso di laurea in farmacia;

Viste le delibere di adeguamento delle autorità accademiche dell'Università della Calabria;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi della Calabria, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo il punto 5 della tabella *P* allegata all'art. 43 è inserito il seguente nuovo orientamento:

ORIENTAMENTO FITOFARMACEUTICO E FITOIATRICO

Insegnamento fondamentale annuale:
fitofarmacia E08X.

Insegnamenti opzionali semestrali:
fitochimica E08X;
fitoiatria G068;
chimica delle sostanze organiche naturali C05X;
biotecnologia delle piante officinali E08X;
saggi e dosaggi farmacognostici E08X.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Arcavacata di Rende, 21 dicembre 1995

Il rettore: FREGA

95A7883

CIRCOLARI

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 19 dicembre 1995, n. 24/95.

Anagrafe delle prestazioni rese dal personale delle amministrazioni pubbliche. Art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Art. 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale

Al Consiglio di Stato - Ufficio del segretario generale

Alla Corte dei conti - Ufficio segretario generale

A tutte le amministrazioni pubbliche

Alla Banca d'Italia

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni, recate dall'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con la circolare 24 marzo 1993, n. 11/93 (prot. n. 11817/93-18.1.1.) sono state emanate le direttive per la costituzione di una anagrafe nominativa delle prestazioni e degli incarichi pubblici e privati conferiti ai dipendenti della pubblica amministrazione, non compresi nei compiti e doveri di ufficio.

La lentezza con la quale le amministrazioni interessate stanno provvedendo alla trasmissione delle informazioni richieste e la non sempre puntale corrispondenza alle richieste dei dati fino ad ora comunicati, hanno consentito una rilevazione assolutamente parziale del fenomeno, facendo venire meno, così, la possibilità di predisporre il piano pluriennale, da allegare al documento di programmazione economico finanziaria, per il contenimento del fenomeno, previsto dalle vigenti disposizioni normative.

La stretta correlazione fra gli scopi prefissati dalla normativa in questione e l'azione di rinnovamento in atto nella pubblica amministrazione, entrambi finalizzati al contenimento della spesa pubblica ed a garantire l'efficacia, la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, impongono al Dipartimento della funzione pubblica l'obbligo di acquisire comunque la conoscenza del fenomeno «incarichi».

Per tale motivo si ritiene di dover emanare nuove direttive, semplificando le procedure di rilevazione dei dati mediante un apposito programma informatico e fornendo ulteriori chiarimenti circa le amministrazioni interessate e la natura degli incarichi oggetto della segnalazione.

1) Data di istituzione dell'anagrafe.

Resta ferma al 31 dicembre 1991, data di entrata in vigore della legge n. 412/1991, la decorrenza temporale alla quale debbono essere riferite le informazioni sulle prestazioni. Pertanto tutte le amministrazioni interessate sono invitate a trasmettere con la massima urgenza i dati concernenti agli incarichi conferiti o autorizzati, secondo le modalità di cui al successivo punto 4).

2) Amministrazioni pubbliche e dipendenti interessati all'anagrafe.

Rientrano nel campo di applicazione della normativa in questione i dipendenti, ivi compresi i magistrati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di ogni carriera, qualifica, grado e livello anche se collocati in posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa sindacale, per mandato parlamentare o per l'esercizio di altre cariche elettive, legati da un rapporto di servizio, anche a tempo parziale, con le pubbliche amministrazioni. Per pubbliche amministrazioni debbono intendersi la Banca d'Italia e le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 73, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Sono in corso contatti per concordare con i rispettivi vertici le modalità idonee a raggiungere anche per il personale dipendente degli Organi costituzionali finalità analoghe a quelle perseguite dalla presente circolare.

Le regioni a statuto ordinario, a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni della normativa statale, provvedendo per proprio conto alla raccolta delle informazioni, ferma restando la necessità di comunicare i risultati delle loro rilevazioni al Dipartimento della funzione pubblica, al fine di consentire una più completa rilevazione del fenomeno e la predisposizione del piano di cui all'art. 24, comma 3, della legge n. 412/1991.

3) Individuazione della tipologia di incarichi.

Data l'ampia accezione usata dalle disposizioni di legge sopra richiamate, è da ritenere che vadano censiti e segnalati, ai fini dell'anagrafe, tutti gli incarichi, ivi compresi quelli a titolo gratuito, conferiti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Si ritiene, pertanto, che debbano essere soggetti a segnalazione, oltre agli incarichi esplicitamente citati dal comma 2, dell'art. 24 della legge n. 412/1991, anche: le docenze, la partecipazione a convegni in qualità di relatore, la nomina a componente di commissione esami, la nomina a componente di comitato, la partecipazione a gruppi di lavoro, le consulenze tecniche, l'affidamento della direzione di lavori, la nomina a commissario *ad acta*, la commissione di pubblicazioni, saggi, articoli, gli incarichi presso organismi internazionali o sovranazionale, di studio, ricerca, collaborazione scientifica o culturale.

Vanno, quindi, esclusi solo quegli «incarichi» il cui esercizio rientri tra i compiti e doveri di ufficio o ricollegati direttamente dalla legge o da altre fonti normative alla specifica qualifica, funzione o carica istituzionale ricoperta dai diretti interessati, e che quindi tecnicamente non potrebbero nemmeno definirsi quali «incarichi».

Resta ovviamente ferma la disciplina delle incompatibilità e dei conferimenti prevista dall'art. 58 del decreto legislativo n. 29/1993 per tutti i dipendenti pubblici, ed il rinvio alle disposizioni in materia previste dai rispettivi ordinamenti, per le amministrazioni ad ordinamento autonomo, nonché dai regolamenti disciplinanti le compatibilità dei magistrati amministrativi, contabili e degli avvocati e procuratori dello Stato, si ricorda, infine, il divieto di conferire incarichi non compresi nei compiti e doveri di ufficio quando gli stessi non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o da altra fonte normativa, ovvero espressamente autorizzati.

4) Modalità particolari di rilevazione e di trasmissione delle informazioni.

Le amministrazioni interessate, secondo le tipologie di seguito indicate, avranno cura di trasmettere, entro il 31 marzo di ogni anno, le informazioni relative agli incarichi conferiti o autorizzati entro il 31 dicembre dell'anno precedente, utilizzando l'allegato supporto magnetico contenente un programma informatico appositamente predisposto per agevolare l'elaborazione dei dati raccolti.

Banca d'Italia, amministrazioni statali (anche ad ordinamento autonomo), enti pubblici non economici ed enti della ricerca.

Le predette amministrazioni provvederanno alla raccolta dei dati relativi a tutti gli uffici centrali e periferici e provvederanno a trasmetterli al Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando il supporto magnetico direttamente fornito.

Enti locali (comuni, province, loro consorzi, comunità montane, I.A.C.P.).

Le province, i comuni ed i loro consorzi, le comunità montane e gli istituti autonomi per le case popolari provvederanno a trasmettere i dati alle prefetture sul supporto magnetico che sarà loro fornito per il tramite delle medesime, ovvero nel caso di non disponibilità di supporti informatici, su modelli a lettura ottica.

Le prefetture cureranno, successivamente, la raccolta dei dati e la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica.

Camere di commercio.

L'Unioncamere curerà la distribuzione dei supporti informatici alle singole Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la raccolta dei dati e la successiva trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica.

Servizio sanitario nazionale.

Alla distribuzione del programma informatizzato alle aziende ospedaliere ed alle altre strutture del Servizio sanitario nazionale provvederanno i commissari del Governo.

Le aziende ospedaliere e le altre strutture del Servizio sanitario nazionale, provvederanno successivamente alla raccolta ed alla trasmissione dei dati al Dipartimento della funzione pubblica.

Università.

Le università e le istituzioni universitarie di cui all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, cureranno la raccolta dei dati relativi al proprio personale e provvederanno a trasmetterli al Dipartimento della funzione pubblica, sul supporto magnetico che sarà loro fornito direttamente.

Al riguardo, le amministrazioni che hanno già provveduto ad inviare i dati richiesti dovranno ripetere l'invio utilizzando il supporto magnetico appositamente predisposto.

Nel ribadire, infine, che le amministrazioni prive di strumenti informatici possono trasmettere le informazioni tramite la compilazione di moduli a lettura ottica da richiedere al Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio procedimenti ed efficienza amministrativa, corso V. Emanuele, 116 - 00186 Roma, si raccomanda di utilizzare il «dischetto» e di attenersi alle istruzioni di seguito riportate e trascritte nel medesimo dischetto:

1) il dischetto originale può essere duplicato per ottenere altri dischetti originali;

2) prima di inserire il dischetto originale e di iniziare la procedura, si consiglia di accertare la disponibilità di 2,5 M bytes di spazio sul disco rigido e di verificare con un software antivirus se il PC sia esente da tale inconveniente;

3) inserire poi il dischetto in |A:| e provvedere all'installazione con sequenza **C:\>A:INSTALLA;**

4) una volta installata sul disco fisso |C:|, si può attivare la procedura con il comando **C:\INCARIC** e procedere alla registrazione dei dati;

5) al termine della registrazione dei dati sul disco fisso |C:| occorre fare una copia di quelli definitivi su un dischetto da 1,44 M bytes vuoto e formattato |A:| da inviare al Dipartimento della funzione pubblica. La registrazione dei dati viene fatta in forma guidata da menu;

6) la prima volta che la procedura viene usata, vengono richiesti: il comparto di appartenenza, il codice fiscale e la denominazione dell'amministrazione. Successivamente queste informazioni non vanno più richieste;

7) è necessario compilare tutti i pannelli, compreso quello iniziale relativo ai dati dell'amministrazione che trasmette le informazioni. Le stesse informazioni riguardanti l'amministrazione devono essere riportate nell'etichetta o nella lettera di trasmissione del dischetto al Dipartimento (il riferimento risulta indispensabile in caso di illeggibilità del floppy disk);

8) da ogni pannello, ove previsto, si può accedere, tramite il tasto **|F1|** alla relativa schermata di **HELP;**

9) una volta completato l'inserimento dei dati, si deve procedere alla copia degli stessi su un dischetto da inviare al Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio procedimenti ed efficienza amministrativa, seguendo le istruzioni del **Menù/Servizi/Copia**. Tale funzione permette tramite una copia automatica di tali dati, di mantenere sul proprio sistema i dati acquisiti in appositi archivi storici per una consultazione successiva.

Per eventuali problemi relativi all'uso del supporto magnetico, è possibile rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio procedimenti ed efficienza amministrativa - Servizio statistico, corso V. Emanuele n. 116 - 00186 Roma.

La presente circolare sostituisce a tutti gli effetti di legge la circolare n. 23/95 del 28 novembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 288 dell'11 dicembre 1995, che si intende annullata.

Il Ministro: FRATTINI

95A7886

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 3 gennaio 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1570,89
ECU	2011,68
Marco tedesco	1091,43
Franco francese	319,61
Lira sterlina	2438,02
Fiorino olandese	974,86
Franco belga	53,089
Peseta spagnola	12,956
Corona danese	282,00
Lira irlandese	2515,62
Dracma greca	6,623
Escudo portoghese	10,491
Dollaro canadese	1159,76
Yen giapponese	15,032
Franco svizzero	1355,15
Scellino austriaco	155,15
Corona norvegese	247,77
Corona svedese	238,02
Marco finlandese	362,46
Dollaro australiano	1173,45

96A0040

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 30 agosto 1994 al 29 agosto 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Falcinelli, con sede in Spello (Perugia) e unità di Spello (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 23 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 43 unità, su un organico complessivo di 53 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Falcinelli, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 10 maggio 1994 al 9 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Compagnia Tessile Tifernate, con sede in Promano di Città di Castello (Perugia) e unità di Promano di Città di Castello (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 90 unità, su un organico complessivo di 90 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Compagnia Tessile Tifernate, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 17 marzo 1994 al 16 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Grazia Confezioni, con sede in Bastia Umbra (Perugia) e unità di Bastia Umbra (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 23 unità, su un organico complessivo di 26 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Grazia Confezioni, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° ottobre 1994 al 30 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Roby Style, con sede in Torgiano (Perugia) e unità di Torgiano (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 34 unità, su un organico complessivo di 38 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Roby Style, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 6 settembre 1994 al 5 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dansilar, con sede in Milano e unità di Gattico Veruno (Novara), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 100 unità, su un organico complessivo di 125 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dansilar, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 2 maggio 1994 al 30 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta Ricamificio Luigi Vitellio, con sede in Nardò (Lecce) e unità di Nardò (Lecce), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 21 unità, su un organico complessivo di 21 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta Ricamificio Luigi Vitellio, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995 è autorizzata, limitatamente al periodo 30 agosto 1994-30 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Buroni Opessi, con sede in Pinerolo (Torino) e unità di Pinerolo (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 43 unità, su un organico complessivo di 62 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 18868 del 29 settembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Buroni Opessi, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 10 ottobre 1994 al 9 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Umbria '90, con sede in Cossato (Biella) e unità di Cossato (Biella), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 23,79 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 59 unità, d cui 8 part-time da 24 a 14,28 ore medie settimanali e 9 part-time da 20 a 11,9 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 93 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Umbria '90, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 10 ottobre 1994 al 9 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dany, con sede in Tortona (Alessandria) e unità di Tortona (Alessandria), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 15 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 41 unità, su un organico complessivo di 43 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dany, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995:

A) è autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1993 al 12 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Filiale Upim, con sede in Milano e unità di Catania-D'Annunzio (Catania), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 67 ore, corrispondenti a 11 giorni lavorativi di 6.66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 21 lavoratori, su un organico di 37 unità.

B) è autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1993 al 12 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Catania-D'Annunzio (Catania), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 40 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 15 lavoratori, su un organico di 37 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dai precedenti articoli a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzini Upim, indicati nei suddetti articoli, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995:

A) è autorizzata, per il periodo dal 28 febbraio 1994 al 27 febbraio 1995 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Lecco, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 198 ore, corrispondenti a 30 giorni lavorativi di 6.66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 24 lavoratori, su un organico di 31 unità.

B) è autorizzata, per il periodo dal 28 febbraio 1994 al 27 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Lecco, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 119 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 6 lavoratori, su un organico di 31 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dai precedenti articoli, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzini Upim, indicati nei suddetti articoli, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

95A7785

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 30 novembre 1995:

1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 1° settembre 1994 al 28 febbraio 1995, della ditta S.p.a. Efim Servizi - Gruppo Efim, con sede in Roma e unità di Roma.

Parere comitato tecnico dell'11 ottobre 1995 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta, già disposta con decreto ministeriale dell'8 luglio 1994 con effetto dal 1° settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Efim Servizi - Gruppo Efim, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 1° settembre 1994 al 28 febbraio 1995.

Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, decreto del 3 dicembre 1993.

Contributo addizionale: no.

Art. 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 487/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 33/1993.

2) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 1° settembre 1994 al 28 febbraio 1995, della ditta S.p.a. Safim Factor - Gruppo Efim, con sede in Roma e unità di Roma.

Parere comitato tecnico dell'11 ottobre 1995: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta, già disposta con decreto ministeriale dell'8 luglio 1994 con effetto dal 1° settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Safim Factor - Gruppo Efim, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 1° settembre 1994 al 28 febbraio 1995.

Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, decreto del 9 marzo 1994.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Art. 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 487/1992, convertito con modificazioni nella legge n. 33/1993;

3) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 1° settembre 1994 al 28 febbraio 1995, della ditta S.p.a. Nuova Safim - Gruppo Efim, con sede in Roma e unità di Roma.

Parere comitato tecnico dell'11 ottobre 1995: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta, già disposta con decreto ministeriale dell'8 luglio 1994 con effetto dal 1° settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Safim - Gruppo Efim, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 1° settembre 1994 al 28 febbraio 1995.

Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, decreto del 9 giugno 1993.

Contributo addizionale: no.

Art. 3, comma 2-*bis*, del decreto legge n. 487/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 33/1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995 è approvato il programma di crisi aziendale della S.r.l. Cersam, già Farmoplant S.r.l., con sede in Massa Carrara, per il periodo dal 2 agosto 1993 al 1° agosto 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Cersam, già Farmoplant, con sede e stabilimento in Massa Carrara, limitatamente al periodo dal 2 agosto 1993 al 29 agosto 1993.

È autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati limitatamente al periodo dal 16 dicembre 1993 al 15 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Smil, sede in Macchia di Ferrandina (Matera) e unità in Matera è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 settembre 1995 al 14 marzo 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie del Sud, sede in Napoli e unità in Casoria (Napoli) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 giugno 1995 al 7 dicembre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dall'8 dicembre 1995 al 7 giugno 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Air Tecnica Sud, sede in Roma e unità in Pomezia (Roma) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 febbraio 1995 al 15 agosto 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 16 agosto 1995 al 15 febbraio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Teorema, sede in Milano e unità in Sovico (Milano) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 gennaio 1995 al 9 luglio 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 10 luglio 1995 al 9 gennaio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.V.L. Shirt, sede in Inzago (Milano) e unità in Inzago (Milano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 aprile 1995 al 9 ottobre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 10 ottobre 1995 al 9 aprile 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine meccaniche Camillo Sacerdoti, sede in Milano e unità in Milano, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 maggio 1995 al 16 novembre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 17 novembre 1995 al 16 maggio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Eurorifiuti International, sede in Solaro (Milano) e unità in Solaro (Milano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 giugno 1995 al 16 dicembre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 17 dicembre 1995 al 16 giugno 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Azienda fotografica Guglielmo Chiolini & C., sede in Pavia e unità in Genova e Pavia, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 aprile 1995 al 13 ottobre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Costi & C., sede in Milano e unità in Milano, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 31 gennaio 1995 al 30 luglio 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 31 luglio 1995 al 30 gennaio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cledca lavorazione legno, sede in Milano e unità in Milano e San Giorgio di Nogaro (Udine), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° maggio 1995 al 30 ottobre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 1° novembre 1995 al 30 aprile 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cosmec, sede in Godiasco (Pavia) e unità in Ravenna, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 maggio 1995 all'8 novembre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 9 novembre 1995 all'8 maggio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995, è revocata, limitatamente al periodo dal 1° aprile 1995 al 15 maggio 1995, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione del trattamento economico di mobilità, già autorizzata, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 24 gennaio 1994, n. 56 e successive modificazioni e integrazioni, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Optikon oftalmologia, con sede in Roma ed unità in Roma, a decorrere dal 16 maggio 1994.

È autorizzata, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla fallita S.p.a. Optikon Oftalmologia, con sede in Roma ed unità in Roma, Milano e Messina, a decorrere dalla data di dichiarazione di fallimento con sentenza del tribunale civile di Roma, e, quindi, per il periodo dal 1° aprile 1995 al 30 settembre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 1° tobre 1995 al 31 marzo 1996.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto inisteriale n. 10099, articoli 1, 2 e 3 del 27 ottobre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a ovvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di tegrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal ntributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del nite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla gente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del ttamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni nporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995, in favore dei lavoratori pendenti dalla S.p.a. Tessitura Sasatex, sede in Biassono (Milano) e ità in Sarego (Vicenza), è prorogata la corresponsione del trattamento aordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della rata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini lla determinazione del trattamento, del periodo di integrazione lariale così concesso, per il periodo dal 15 marzo 1995 al 14 settembre 94.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente orogata dal 15 settembre 1995 al 14 marzo 1995.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti i quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai mmi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, nvertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995, ai sensi dell'art. 6, mma 6, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, è prorogata, in favore i lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Eutron S., sede in Latina inità in Latina, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1995, la rresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, n pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente orogata dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1995.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80% del trattamento aordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è torizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati lle disposizioni dell'art 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i ali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del ttamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995, ai sensi dell'art. 6, mma 6, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n 416, è prorogata, in favore i lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. C.G.C. - Compagnia nerale componenti, sede in Aprilia (Latina) e unità in Aprilia (Latina), r il periodo dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1995, la corresponsione l trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari luzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente orogata dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1995.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80% del trattamento aordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è torizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati lle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n 56/1994, i ali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del ttamento di mobilità

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995, in favore dei lavoratori pendenti dalla S.p.a. Nuova Fiorentini, sede in Roma e unità in Roma, prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di tegrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento onomico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del ttamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il riodo dal 4 aprile 1995 al 3 ottobre 1995.

La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Controlcavi, sede in Ferentino (Frosinone) e unità in Ferentino (Frosinone) e Latina, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 28 febbraio 1995 al 27 agosto 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 28 agosto 1995 al 27 febbraio 1996.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Vallmaglia di Fornara Maria, sede in Maggiora (Novara) e unità in Maggiora (Novara), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 7 luglio 1994 al 6 gennaio 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 7 gennaio 1995 al 6 lgulio 1995.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Modicar Plast, sede in Fornaci di Beinasco (Torino) e unità in Fornaci di Beinasco (Torino), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dall'11 aprile 1995 al 10 ottobre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dall'11 ottobre 1995 al 10 aprile 1996.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mim, sede in Roma e unità in Settimo Torinese (Torino), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 10 aprile 1995 al 9 ottobre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 10 ottobre 1995 al 9 aprile 1996.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.M.C. Cavi, sede in Pomezia (Roma) e unità in Pomezia (Roma), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dall'11 luglio 1995 al 10 gennaio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dall'11 gennaio 1996 al 10 luglio 1996.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mecter, sede in Belpasso (Catania) e unità in Belpasso (Catania), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 12 luglio 1995 all'11 gennaio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 12 gennaio 1996 all'11 luglio 1996.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Anticorrosione, sede in Salerno e unità in Porto Torres (Sassari) e Priolo (Siracusa), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 4 luglio 1995 al 3 gennaio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 4 gennaio 1996 al 3 luglio 1996.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.A.S. - Industria autoveicoli speciali, sede in Città Giardino, fraz. Melilli (Siracusa) e unità in Siracusa, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 2 maggio 1995 al 1° novembre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 2 novembre 1995 al 1° maggio 1996.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pianelli & Traversa Industrie, sede in Torino e unità in Cascine Vica (Torino), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 luglio 1995 al 29 novembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995, a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale dell'8 maggio 1995, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Roma cine TV, sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 1° febbraio 1995 al 30 aprile 1995.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 12 ottobre 1995, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Romedit, sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 1° giugno 1995 al 30 novembre 1995.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 29 dicembre 1993 al 19 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Idrovie, sede in Roma e unità di Roma.

Parere del comitato tecnico del 28 ottobre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Idrovie, sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 29 dicembre 1993 al 28 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 30 dicembre 1993 con decorrenza 29 dicembre 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 18093/21-22-23 22 giugno 1995;

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 29 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Idrovie, sede in Roma e unità in Roma, per il periodo dal 29 giugno 1994 al 19 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1994 con decorrenza 29 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 gennaio 1994, della ditta S.p.a. Salif, sede in Lucca e unità di Lucca.

Parere del comitato tecnico del 9 maggio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Salif, sede in Lucca e unità di Lucca, per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1993 con decorrenza 1° febbraio 1993 come da nota U.R.L.M.O. di Firenze n. 30676 del 13 settembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17897/3 del 16 giugno 1995.

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 1° febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Salif, con sede in Lucca e unità di Lucca, per il periodo dal 1° agosto 1993 al 31 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1993 con decorrenza 1° agosto 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17897/4 del 16 giugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995:

1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazioneaziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 22 giugno 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dal 23 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Elicotteri meridionali - E.M., con sede in Frosinone e unità di Anagni (Frosinone) e Frosinone, per il periodo dal 23 marzo 1995 al 22 settembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1995 con decorrenza 23 marzo 1995.

Art. 1, comma 10, della legge n. 223/1991;

2) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 9 maggio 1995 all'8 novembre 1995, della ditta S.p.a. OMSAV - Officine meccaniche savonesi, con sede in Savona e unità di Savona.

Parere del comitato tecnico del 4 ottobre 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, già disposta con decreto ministeriale dell'11 novembre 1994 con effetto dal 9 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. OMSAV - Officine meccaniche savonesi, con sede in Savona e unità di Savona, per il periodo dal 9 maggio 1995 all'8 novembre 1995.

Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Sentenza tribunale del 9 maggio 1994, n. 3412.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995:

1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 26 maggio 1995 al 25 novembre 1995, della ditta S.p.a. F.lli Pardini, con sede in S. Pietro a Vico (Lucca) e unità di S. Pietro a Vico (Lucca).

Parere comitato tecnico del 5 ottobre 1995: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, già disposta con decreto ministeriale del 21 dicembre 1994 con effetto dal 26 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. F.lli Pardini, con sede in S. Pietro a Vico (Lucca) e unità di S. Pietro a Vico (Lucca), per il periodo dal 26 maggio 1995 al 25 novembre 1995.

Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, sentenza tribunale del 25 maggio 1994, n. 6371.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 maggio 1994 al 1° maggio 1995, della ditta S.r.l. S.I.L.C.A. Impresa costruzioni, con sede in Campotto di Argenta (Ferrara) e unità di Bologna (4 cantieri), Molinella (Bologna) (2 unità) e Pontelagoscuro (Ferrara), per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1° novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 giugno 1994 con decorrenza 2 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Escluso personale di cantiere;

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 2 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. S.I.L.C.A. Impresa costruzioni, con sede in Campotto di Argenta (Ferrara) e unità di Bologna (4 cantieri), Molinella (Bologna) (2 unità) e Pontelagoscuro (Ferrara), per il periodo dal 2 novembre 1994 al 1° maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 14 dicembre 1994 con decorrenza 2 novembre 1994.

Escluso personale di cantiere;

4) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 12 giugno 1995 all'11 giugno 1996, della ditta S.r.l. Cantiere navalmeccanico di Senigallia, con sede in Senigallia (Ancona) e unità di Senigallia (Ancona).

Parere comitato tecnico del 5 ottobre 1995: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Cantiere navalmeccanico di Senigallia, con sede in Senigallia (Ancona) e unità di Senigallia (Ancona), per il periodo dal 12 giugno 1995 all'11 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 12 giugno 1995 con decorrenza 12 gugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

95A7783

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano Pro-Efferalgan

È autorizzata l'immissione in commercio della seguente specialità medicinale con le specificazioni di seguito indicate:

Decreto A.I.C. n. 874/1995 del 27 dicembre 1995

Specialità medicinale: PRO-EFFERALGAN nella forma e confezione: 5 flaconi 1 g ev/im + 5 fiale solventi 5 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Upsamedica S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Agnello n.18 - c.f. 09649610152;

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Laboratoires UPSA, nello stabilimento sito in Agen (Francia), Guyenne plant 304, Avenue Docteur Jean Bru.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

5 flaconi 1 g ev/im + 5 fiale solventi;
A.I.C. n. 029505017 (in base 10) 0W4F1T (in base 32);
classe: C.

Composizione:

1 flacone contiene: principio attivo: propacetamolo cloridrato g 1,000, 1 g. di propacetamolo equivalgono a 0,5 di paracetamolo;

1 fiala solvente contiene: sodio citrato, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento del dolore post-operatorio di grado da lieve a severo.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

95A7912

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Padova ad acquistare alcuni immobili

Con decreto del prefetto di Padova n. 3244/95 del 3 agosto 1995 l'Università degli studi di Padova, è stata autorizzata ad acquistare dalle società «Orma S.r.l.» e «Ricambi Simac S.r.l.» due aree edificabili della superficie rispettivamente di mq 5490 e mq 2589 site nel comune di Padova, al prezzo concordato di L. 6.100.000.000. Dette aree verranno utilizzate per l'espansione dell'edilizia universitaria.

95A7889

Autorizzazione all'Università di Milano ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Milano n. 7482 del 14 novembre 1995 l'Università degli studi di Milano, è stata autorizzata ad acquistare dalla società «Reservimm» un complesso immobiliare sito in Como, via Carso n. 32, al prezzo concordato di L. 2.000.000.000. Detto acquisto è da destinare a sede della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

95A7890

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Pubblicazione e modificazione dell'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto con riferimento alla società Banca di credito personale - Novara I.C.Q. S.p.a. (Comunicazione n. DIS/RM/95011083 del 28 dicembre 1995).

Con comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992, è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, l'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto.

L'ammontare sopra individuato deve essere reso periodicamente noto, sempre a tenore della norma citata, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti.

Attualmente si rende necessario procedere alla pubblicazione della soglia rilevante con riferimento alla società Banca di credito personale - Novara I.C.Q. S.p.a., società con azioni negoziate al mercato ristretto, la cui composizione dell'azionariato ha subito modificazioni rilevanti.

I criteri di individuazione delle partecipazioni rilevanti sono i medesimi di quelli già illustrati con la citata comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992; si procede, pertanto, ad aggiornare i dati riportati nella citata comunicazione.

Società con azioni negoziate al mercato ristretto	% di possesso attuale		% di possesso precedente
Banca di credito personale Novara I.C.Q. S.p.a. (*)	20%	Banca Popolare di Novara S.c.r.l.	(**)

(*) Società per la quale si rende noto l'ammontare della partecipazione di maggioranza relativa nell'assemblea ordinaria.

(**) La società, precedentemente, era controllata di diritto dalla medesima Banca popolare di Novara S.c.r.l., con una percentuale pari al 51,64%.

I criteri di inserimento delle società nei singoli allegati *A*, *B*, *C* e *D* sono individuati nella citata comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1992.

95A7916

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 72.500
- semestrale	L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 216.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 .- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189